

Definitiva entrata a regime dal 1° ottobre 2021. Nuove istruzioni operative PRA per gli STA esterni.

Come noto, il Decreto Dirigenziale (DD) n° 196 del 27/09/2021 ha disposto la definitiva entrata a regime del D.Lgs. n.98/2017.

Pertanto, dal 1° ottobre 2021, dovrà essere sempre emesso (ove previsto) il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU).

Di contro, a partire dalla suddetta data, le procedure SW non rilasceranno più il CdP Digitale e la Carta di Circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento .

Nel rimandare alla Circolare congiunta MIMS-ACI di imminente pubblicazione per le disposizioni relative al corretto utilizzo delle procedure ai fini del rilascio del DU, si forniscono di seguito alcune istruzioni relative a casistiche di esclusiva rilevanza PRA.

1) Inibizione utilizzo codice formalità 88

Dal 1° ottobre p.v., non potrà più essere effettuato il duplicato del CdP, neppure nei casi in cui tale richiesta sia propedeutica alla presentazione di un'ulteriore pratica; pertanto, sono superate le disposizioni di cui all'Avvertenza n.438 del 16.03.21.

In caso di smarrimento/furto del CdP/FC sarà quindi sufficiente allegare alla successiva pratica la relativa denuncia o la DS di resa denuncia anche nel caso di formalità da gestire con STA/Copernico.

Si evidenzia che, comunque, le procedure chiederanno di valorizzare il campo "numero precedente CdP". Per supportare l'operato degli STA, gli Uffici del PRA sono stati autorizzati dalla scrivente Unità, su richiesta, a fornire tale informazione.

2) Nuova gestione delle formalità codici 6X, 7X, 81, 83 e 86 (rettifica prezzo)

I codici formalità 6X, 7X, 81, 83 e 86 (con riferimento alla sola rettifica prezzo) continueranno ad essere ancora gestiti mediante le procedure tradizionali (Copernico) e, a fronte di veicoli già in "regime DU", senza il ritiro del precedente documento e senza l'emissione di un nuovo DU.

Dal 1° ottobre p.v. - limitatamente a tali codici formalità - vengono introdotte le novità di seguito specificate:

- ✓ **per i veicoli ancora in "regime CdP/FC/CdPD", il documento di proprietà non dovrà più essere allegato** e resterà in disponibilità della parte fino a quando non verrà richiesta un'ulteriore, differente

- pratica che prevede l'emissione del DU;
- ✓ le formalità in parola dovranno essere richieste esclusivamente mediante nota libera (mod. NP-3C) e, quindi, non sarà più ammesso l'utilizzo del CdP/CDPD come nota di richiesta;
 - ✓ verrà emessa una mera ricevuta e non sarà più previsto il rilascio di alcuna certificazione; pertanto tali formalità dovranno assolvere l'imposta di bollo nella misura di 32 euro.

Come noto, la funzione C00019 non effettua controlli sui documenti inseriti nel fascicolo digitale. Si invitano pertanto tutti gli Operatori a prestare la massima attenzione affinché, nel fascicolo digitale relativo ai codici pratica in parola, non venga allegato il documento di proprietà.

Nel caso in cui lo STA inserisca erroneamente a fascicolo digitale il documento di proprietà (CdP/CDPD/FC), anche se classificato come "altro", in sede di convalida l'Operatore PRA dovrà necessariamente richiederne l'eliminazione, attraverso la funzione "richiesta integrazione".

Trattandosi di pratiche che non prevedono il rilascio del DU, qualora la parte abbia interesse a ottenere un DU aggiornato, dovrà richiederne il duplicato mediante il codice operazione C18803, con il pagamento dei previsti importi.

Si precisa, peraltro, che le informazioni relative alla perdita e al rientro in possesso, non rientrando nell'ambito di competenza del D.Lgs. n.98/2017, non vengono mai riportate sul DU.

2.1 Gestione delle formalità 6X, 7X, 81, 83 e 86 (con riferimento alla sola rettifica prezzo) come consecutive

Si evidenzia che, allo stato attuale, per vincoli tecnici, le citate formalità codici 6X (ad eccezione della formalità cod.61), 7X, 81, 83 e 86 (per rettifica prezzo) non possono essere l'ultima pratica di una "catena" di consecutive, nel caso in cui una o più pratiche precedenti prevedano il rilascio del DU (es. 33+81).

Eventuali casi, pertanto, andranno necessariamente gestiti come pratiche singole, da richiedere in giornate lavorative diverse.

Le formalità in parola possono, invece, continuare ad essere gestite in modalità consecutiva in tutti gli altri casi, ossia se non sono le ultime della "catena" (es: 78 +33) o se nessuna delle pratiche della "catena" emette DU (es. 78+78).

ATTENZIONE

Come sopra specificato, la formalità cod.61 continua a poter essere gestita in modalità consecutiva anche qualora sia l'ultima della "catena" e vi sia una precedente formalità della "catena stessa" che comporta il rilascio del DU.

In questo caso, in sede di gestione della formalità cod. 61, le procedure calcoleranno ulteriori 16 euro a titolo di imposta di bollo (relativa all'emissione del DU, che dovrà essere effettuata mediante utilizzo del codice operazione C11814).

Qualora la parte abbia ancora in disponibilità il documento di proprietà, lo stesso dovrà essere ritirato dallo STA e allegato al fascicolo della prima pratica della "catena" delle consecutive per la quale è previsto il rilascio del DU (es: nel caso di 33 + 61, nel fascicolo della 33).

Come d'uso la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.